

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1028 del 02/03/2022
Oggetto	Proc. MO15A0038. GIANOTTI GIULIANO ED ALTRI. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Della Rasola, in comune di Sestola (MO), per uso "consumo umano". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1080 del 01/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO15A0038. **GIANOTTI GIULIANO ED ALTRI.** Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Della Rasola, in comune di Sestola (MO), per uso “consumo umano”. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

La Responsabile

Richiamata la determinazione n. 6336 del 20/04/2016, valida fino al 31/12/2021, con la quale è stato assentito a GIANOTTI GIULIANO ED ALTRI il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso Della Rasola in comune di Sestola (MO), con una portata massima di 0,50 l/s e per un quantitativo non superiore a 600 mc/anno per uso consumo umano;

Premesso che con istanza in data 07/12/2021, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2021/188533 del 07/12/2021, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. GIANOTTI GIULIANO, C.F. GNTGLN56T10D037U, anche in nome e per conto di ANNOVI GIULIANO, BISI DANIELE, BUSANI MARIA NIVARDA, GIOVANARDI CLAUDIO e BUSANI IVONNE, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 6336/2016;

Accertato che l'utenza, che non ha subito variazioni, è così caratterizzata:

- prelievo di acqua superficiale mediante un pozzetto di presa e uno di ispezione affiancati che captano la risorsa dal subalveo e la indirizzano, con apposita tubazione, verso le utenze;
- portata massima 0,50 l/s;
- volume massimo 600 mc/anno;
- l'opera di derivazione si posiziona nel comune di Sestola, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 40 mappale 257, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 640.418 Y= 898.823, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato “Fosso Della Rasola”;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

Preso atto che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Accertato che la derivazione risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale PANARO – Fosso Della Rasola - non censito nel Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano", di cui alla lettera b) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per le derivazioni superiori a 0,1 litri/sec.;
- nella determinazione regionale n. 6336 del 20/04/2016, pur essendo indicata la portata della derivazione in 0,5 litri/sec. è stato erroneamente richiesto il canone corrispondente ai prelievi con portata massima fino a 0,1 litri/sec.;

Ritenuto, quindi, di stabilire l'importo del canone a partire dal 01/01/2022 in **€ 524,17** di cui **€ 365,49** per la derivazione d'acqua e **€ 158,68** per l'occupazione di terreno demaniale con un tubo d'adduzione;

- **Considerato** che i concessionari sono in regola con il pagamento dei canoni pregressi e che il deposito cauzionale è da adeguare con il versamento di **€ 249,67**;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- l'“Informativa per il trattamento dei dati personali” è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a. **di rilasciare** a GIANOTTI GIULIANO, ANNOVI GIULIANO, BISI DANIELE, BUSANI MARIA NIVARDA, GIOVANARDI CLAUDIO e BUSANI IVONNE, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso Della Rasola – bacino PANARO – in comune di Sestola (MO), per uso “consumo umano”, con una portata massima pari a **l/s 0,50** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 600** – Proc. MO15A0038;

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/02/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di dare atto** che dal 01/01/2022 il canone annuo di concessione viene rideterminato in **€ 524,17** di cui **€ 365,49** per la derivazione d'acqua e **€ 158,68** per l'occupazione di terreno demaniale con un tubo d'adduzione;

d. **di rettificare** gli art. 3.1 – 4.1 – e 5.1 come segue:

ARTICOLO 3.1

Il canone di concessione per l'annualità 2022 ammonta a **€ 524,17** di cui **€ 365,49** per la derivazione d'acqua e **€ 158,68** per l'occupazione di terreno demaniale con un tubo d'adduzione;

ARTICOLO 4.1

L'importo del deposito cauzionale è pari a **€ 524,17** pertanto sono da versare per l'adeguamento **€ 249,67**;

ARTICOLO 5.1

Il rinnovo della concessione è assentito fino al **31/12/2031**.

e. **di stabilire** che:

- i canoni e i depositi cauzionali vengono introitati su appositi capitoli della parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

Allegato parte integrante

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Della Rasola richiesto da **GIANOTTI GIULIANO**, C.F. GNTGLN56T10D037U, **ANNOVI GIULIANO**, C.F. NNVGLN45M13F257L, **BISI DANIELE**, C.F. BSIDNL61L10F257V, **BUSANI MARIA NIVARDA**, C.F. BSNMNV27A41F257K, **GIOVANARDI CLAUDIO**, C.F. GVNDCLD60C26F257E, (subentra al padre Giovanardi Paolo) **BUSANI IVONNE**, C.F. BSNVNN37M70D711X, (subentra al marito Pedrazzini Franco) con sede a Sestola (MO) - **codice procedimento MO15A0038** (Sinadoc n. 33814/2021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa consiste in un pozzetto di presa e uno di ispezione affiancati che captano la risorsa dal subalveo e la indirizzano, con apposita tubazione, verso le utenze. Il pozzetto di presa è dotato di tubo di scarico per il troppo pieno che scarica l'acqua eccedente nel Fosso Della Rasola, ubicato nel Comune di Sestola (MO).
2. L'area demaniale occupata è strettamente necessaria al collocamento delle opere di presa e della posa del tubo utile alla raccolta e convogliamento dell'acqua alle utenze.
3. L'opera di derivazione si posiziona in Comune di Sestola (MO), su terreno di proprietà del demanio pubblico:
 - censito al fg. n. 40, mapp. n. 257 del NCT del comune di Sestola (MO); coordinate UTM RER: X = 640.418; Y = 898.823 (così determinate in base alle indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla domanda originaria agli atti) nel corpo idrico suddetto.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 0,50 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 600,00 m³/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso idropotabile al servizio della borgata in località La Rasola.
3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'annualità 2021 ammonta a **€ 126,17 per quanto riguarda il prelievo di acqua pubblica superficiale, a cui si somma un importo pari a € 154,19 determinato dalla posa del tubo in area demaniale**. Pertanto, considerato che l'occupazione di terreno demaniale strettamente necessario al collocamento delle opere di presa è compreso nel canone dovuto per l'uso della risorsa, il canone complessivo dovuto per l'anno 2021 risulta essere pari a **€ 280,36**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il **31 marzo dell'anno** di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 280,36**.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2026**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
3. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione**

Ai sensi della DGR n. 1195/2016 sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

2. **Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

3. **Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

4. **Sospensioni del prelievo**

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale**

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m³/s 0,02 (l/s 20,0)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso Della Rasola. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. Cessazione dell'utenza

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.